



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/16/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE PIANIFICATE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 27 maggio 2015 con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”* (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015 del Ministero dello Sviluppo economico (di seguito Ministero o MISE) - Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II – Attività Internazionale e Pianificazione delle Frequenze;

CONSIDERATO che il Ministero, nella citata nota, ha comunicato che si renderanno disponibili 10 canali, a copertura nazionale, in bande pianificate (Appendici 30 e 30A del Radio Regolamento dell’ITU) per il servizio di Radiodiffusione via satellite, per i quali dovrà essere rilasciato il necessario diritto d’uso. I citati canali, per i quali sono in corso le procedure di coordinamento e notifica delle frequenze all’ITU, saranno disponibili su un satellite Eutelsat nella posizione orbitale a 9°Est, sul quale sarà anche imbarcata, a seguito di un accordo tra Eutelsat e ASI (Agenzia Spaziale Italiana), una struttura rice-trasmittente “*Opportunity Payload*” gestita da ASI;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell’art. 29 del *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*, procedere ad una consultazione pubblica volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernenti la domanda di mercato per l’impiego dei canali in questione, al fine di definirne le condizioni di impiego e di compatibilità alla luce della normativa vigente e dell’evoluzione tecnologica e, quindi, di definire, per quanto di competenza, il quadro regolatorio inerente al rilascio dei relativi diritti d’uso;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta una consultazione pubblica concernente le procedure e le regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite.
2. Il testo contenente lo schema di consultazione e le modalità di partecipazione sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE PROCEDURE E REGOLE PER
L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI
NELLE BANDE PIANIFICATE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE
VIA SATELLITE**

1. Introduzione

1. Il servizio di radiodiffusione via satellite *Broadcasting Satellite Service* (BSS), a livello internazionale è disciplinato, in primo luogo, dall'Appendice 30 e dall'Appendice 30 A del Regolamento delle Radiocomunicazioni nelle bande 11.7-12.5 GHz (Regione 1) e 17.3-18.1 GHz (Regioni 1 e 3). L'Italia, come parte dell'Europa, è inclusa nella Regione 1.

2. L'Appendice 30 contiene le disposizioni per l'utilizzo del servizio di radiodiffusione via satellite (BSS), il piano di assegnazione per la Regione 2 e la Lista delle assegnazioni per le Regioni 1 e 3, nonché le procedure di modifica del Piano di assegnazione (nel caso di Regione 2) o della Lista (nel caso delle Regioni 1 e 3). Si tratta di una Appendice di tipo "*self-contained*", comprendente sia le disposizioni per la modifica del Piano o della Lista (articolo 4), sia la notifica per l'implementazione del Piano o l'elenco delle assegnazioni ed il coordinamento internazionale degli altri servizi (articoli 6 e 7).

3. La tabella 5 dell'Appendice 30, riportata qui di seguito, indica la corrispondenza tra il numero del canale e la frequenza assegnata. E' da precisare che in tale tabella la dizione frequenza assegnata è riferita al canale e non all'operatore cui sarà successivamente assegnato il relativo diritto d'uso attraverso la procedura oggetto della presente consultazione.

TABLE 5

Table showing correspondence between channel numbers and assigned frequencies

Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Channel No.	Assigned frequency (MHz)
1	11 727.48	21	12 111.08
2	11 746.66	22	12 130.26
3	11 765.84	23	12 149.44
4	11 785.02	24	12 168.62
5	11 804.20	25	12 187.80
6	11 823.38	26	12 206.98
7	11 842.56	27	12 226.16
8	11 861.74	28	12 245.34
9	11 880.92	29	12 264.52
10	11 900.10	30	12 283.70
11	11 919.28	31	12 302.88
12	11 938.46	32	12 322.06
13	11 957.64	33	12 341.24
14	11 976.82	34	12 360.42
15	11 996.00	35	12 379.60
16	12 015.18	36	12 398.78
17	12 034.36	37	12 417.96
18	12 053.54	38	12 437.14
19	12 072.72	39	12 456.32
20	12 091.90	40	12 475.50

Note – Assigned frequency = 11 708.30 + 19.18 n , where n is the channel number.

4. Di fatto l'Appendice 30 contiene anche criteri dettagliati per la condivisione tra il Piano e/o la Lista e gli altri servizi. In essa vengono descritte: la posizione orbitale, i canali, la polarizzazione, i livelli di potenza, i modelli di antenna, la designazione di emissione, la copertura del fascio, etc.. Inoltre:

- l'allegato 1 all'Appendice 30 prevede i criteri per determinare se un servizio possa essere oggetto di una proposta di modifica al Piano (Regione 2) o di una nuova proposta o modifica di assegnazione riportata nella Lista (Regioni 1 e 3);
- l'allegato 4 all'Appendice 30 fornisce i criteri per coordinare il servizio fisso via satellite (FSS) con le assegnazioni dei piani;
- l'allegato 7 dell'Appendice contiene l'elenco delle posizioni orbitali.

5. Infine l'Articolo 11 dell'Appendice 30 identifica il “*Plan for the broadcasting-satellite service in the frequency bands 11.7-12.2 GHz in Region 3 and 11.7-12.5 GHz in Region 1*” che indica le caratteristiche tecniche delle assegnazioni (per esempio: tipo del fascio, e.r.p., guadagno antenna, etc.).

6. L'Italia ha al momento registrato, come si evince dalla tabella 6B dell'Appendice 30 di cui un estratto è sotto riportato, il *Beam* per il servizio di radiodiffusione identificato come I 08200, collocato sulla posizione orbitale a 9 gradi Est dell'orbita geostazionaria, con assegnazione di tutti i canali pari (dal 22 in poi), con una larghezza di banda pari a 27 MHz ciascuno. La tabella 6B dell'Appendice 30 stabilisce

8. Si riporta di seguito la tabella 2B dell'Appendice 30A (articolo 9A) che definisce il "Piano per i *feeder links*" per il servizio di radiodiffusione via satellite nelle bande di frequenza 17.3-18.1 GHz, associati alla lista dei canali di radiodiffusione nella banda 11.7-12.5 GHz nella Regione 1.

TABLE 2B

Table showing correspondence between channel numbers and assigned frequencies¹ for the feeder links in the frequency band 17.3-18.1 GHz

Channel No.	Assigned feeder-link frequency (MHz)	Channel No.	Assigned feeder-link frequency (MHz)
1	17 327.48	21	17 711.08
2	17 346.66	22	17 730.26
3	17 365.84	23	17 749.44
4	17 385.02	24	17 768.62
5	17 404.20	25	17 787.80
6	17 423.38	26	17 806.98
7	17 442.56	27	17 826.16
8	17 461.74	28	17 845.34
9	17 480.92	29	17 864.52
10	17 500.10	30	17 883.70
11	17 519.28	31	17 902.88
12	17 538.46	32	17 922.06
13	17 557.64	33	17 941.24
14	17 576.82	34	17 960.42
15	17 596.00	35	17 979.60
16	17 615.18	36	17 998.78
17	17 634.36	37	18 017.96
18	17 653.54	38	18 037.14
19	17 672.72	39	18 056.32
20	17 691.90	40	18 075.50

¹ Assigned frequency = 17 308.3 + 19.18 *n*, where *n* is the channel number.

9. Con nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 75532 del 5 novembre 2015, la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è intenzione dell'Italia modificare le assegnazioni attuali e che si renderanno quindi disponibili 10 differenti canali rispetto a quelli riportati nel Regolamento delle radiocomunicazioni.

10. Tali canali saranno sempre a copertura nazionale utilizzando risorse radioelettriche riportate nelle bande pianificate di cui alle Appendici 30 e 30A del Regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio di Radiodiffusione via satellite. Per i suddetti canali sono tutt'ora in corso le procedure di coordinamento e notifica all'ITU da parte del Ministero.

11. La nuova rete satellitare, identificata con l'acronimo IBS-9E, è anch'essa collocata sulla posizione orbitale a 9 gradi est dell'orbita geostazionaria e per tale rete saranno assegnati i canali con i relativi "feeder links" riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella A

Downlink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Tabella B

Uplink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz
35	17 979.60	H	33 MHz
37	18 017.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

12. Le risorse per le quali sono in corso le procedure di coordinamento e notifica all'ITU per l'Italia corrispondono pertanto a 9 canali con una larghezza di banda di 33 MHz ciascuno e un canale di 50 MHz di larghezza di banda.

13. Tutto ciò premesso, fatto salvo il fatto che la definizione dei canali e modalità d'uso saranno pubblicate con il bando di gara da parte del Ministero, sulla base delle informazioni esistenti allo stato la banda disponibile per le procedure di cui alla presente consultazione è costituita dai dieci canali riportati nelle due precedenti tabelle (canali dispari da 21 a 39) da utilizzare in modo accoppiato secondo le condizioni e le modalità previste dalle citate Appendici del Radio Regolamento.

2. Opportunity payload per l'utilizzo delle frequenze

14. Il programma EDRS (European Data Relay Satellite) è un programma di telecomunicazioni dell'ESA (European Space Agency) concepito per creare i mezzi per lo sviluppo di un nuovo mercato nelle comunicazioni commerciali satellitari. Il sistema EDRS prevede di accelerare in modo significativo il flusso delle informazioni tra i satelliti ad orbita bassa e le loro stazioni di terra, migliorando il tempo di reazione per una vasta gamma di operazioni, tra cui il monitoraggio delle catastrofi e le operazioni d'emergenza. Il sistema sarà complementare alla rete esistente e assicurerà la disponibilità quasi in tempo reale delle informazioni per gli eventi critici dal punto di vista temporale come il monitoraggio ambientale, la risposta a emergenze e le missioni di sicurezza.

15. Il sistema EDRS sarà composto inizialmente da 2 nodi in orbita geostazionaria con EDRS-A a 9° Est e EDRS-C a 31° Est. Questi 2 nodi si occuperanno di assicurare in ogni momento le comunicazioni tra satelliti in orbita bassa o mezzi terrestri/aerei/marini e le stazioni di terra allo stesso modo del "Tracking and Data Relay Satellite" (TDRS o DRS) americano.

16. Il primo elemento del sistema EDRS, denominato EDRS-A, è costituito da 3 carichi ospitati sul satellite EUTELSAT-9B:

- il primo strumento è un terminal laser capace di ricevere 1.8 Gbit/s di dati da un satellite distante fino a 45.000 Km;
- il secondo è un terminale radio operante in banda Ka inter-satellitare in grado di recuperare grandi volumi di dati inviati dai satelliti in orbita bassa, dalle piattaforme aeree e dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I dati potranno quindi essere trasmessi quasi in tempo reale dall'orbita geostazionaria alle stazioni di terra dell'EDRS;
- il terzo infine è un "opportunity payload" finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che opererà indipendentemente dal sistema EDRS e potrà fornire servizi *broadcast* all'Italia.

17. Il satellite EUTELSAT 9B è stato lanciato con successo il 29 gennaio 2016 verso l'orbita di trasferimento geosincrona. Dopo una serie di ulteriori manovre e test in orbita, nel mese di marzo 2016 il satellite EUTELSAT 9B si posizionerà a 9 gradi Est.

18. L'“*opportunity payload*” a bordo del satellite EUTELSAT 9B comprende 10 *transponder* per servizi *broadcast* in banda Ku a copertura nazionale. La larghezza di banda per 9 *transponder* è pari a 33 MHz mentre un *transponder* ha larghezza di banda pari a 50 MHz. Le frequenze di *downlink* e *uplink* nonché la larghezza di banda per ciascun *transponder* sono riportate nelle seguenti tabelle e coincidono con le frequenze per le quali il Ministero ha avviato le procedure di coordinamento e notifica all'ITU:

Tabella C

Downlink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Tabella D

Uplink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz

35	17 979.60	H	33 MHz
37	18 017.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

19. Con la medesima nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015 sono state fornite le principali caratteristiche tecniche dei *transponder* alloggiati nel citato *payload*:

- a. l'EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) di ogni *transponder* è pari ad almeno 51 dBW su tutto il territorio nazionale ed a 52 dBW per la maggior parte del territorio italiano;
- b. la polarizzazione utilizzata è la polarizzazione lineare;
- c. il valore della discriminazione cross-polare è pari ad almeno 27 dB;
- d. il valore del rapporto G/T è pari a +4 dB/K.

Ulteriori caratteristiche tecniche possono essere ricavate dalle schede di notifica inviate dal Ministero all'ITU.

20. Sulla base di quanto precede, il titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze, assegnati attraverso la procedura oggetto della presente consultazione, può utilizzare il predetto *payload* per esercire le frequenze in argomento. Le condizioni commerciali di utilizzo del *payload* esulano dalla presente consultazione.

2.1 Sulla base del descritto quadro di evoluzione del sistema e di sviluppo tecnologico, il rispondente, qualora interessato all'uso delle frequenze, fornisca una breve descrizione delle previste modalità di utilizzo delle frequenze, della quantità di banda che è interessato ad acquisire, del tipo di servizi che intende offrire, e della tipologia di utenza alla quale intende offrire servizi.

3. Procedura di assegnazione dei diritti d'uso della banda

21. In merito alla procedura per l'assegnazione dei diritti individuali di uso delle frequenze nella banda in argomento, l'Autorità, come già disciplinato in altri casi simili, ritiene che una procedura competitiva, mediante un sistema d'asta, sia la più adeguata ad assegnare la risorsa all'utilizzatore in grado di assicurare l'uso più efficiente dello spettro. Tale procedura inoltre risulta, in generale, la più adeguata a garantire le condizioni per una effettiva competizione, anche in virtù della capacità di attrazione di capitali internazionali, della semplicità e della trasparenza, delle maggiori certezze che essa consente nella predisposizione dei piani di *business* da parte dei concorrenti. Non da

ultimo assicura anche l'adeguata valorizzazione di un bene pubblico, esigenza particolarmente sentita dalla pubblica Amministrazione in un momento di particolare congiuntura economica come l'attuale.

22. L'accoppiamento delle frequenze in *up-link* e *down-link* risponde alla necessità tecnica conseguente al fatto che il satellite è un ripetitore che ritrasmette integralmente sulla frequenza di *down-link* i contenuti veicolati sulla corrispondente frequenza accoppiata di *up-link*, nonché consente la migliore valorizzazione del bene.

23. La procedura d'asta, come previsto dalle norme del Codice che indicano la necessità per il rilascio dei diritti d'uso di procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, dovrebbe essere aperta alla partecipazione di tutti i soggetti che siano in ogni caso in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il conseguimento dell'autorizzazione generale, nonché dell'idoneità tecnica e commerciale all'uso delle frequenze ed alla fornitura dei relativi servizi. La partecipazione, come già nelle altre procedure simili, dovrebbe essere garantita da un appropriato deposito cauzionale.

24. Come in altre procedure comparabili già disciplinate, l'Autorità ritiene che la partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso debba essere limitata ad un operatore per gruppo societario e che sia ammissibile la partecipazione di consorzi di imprese. L'Autorità ritiene, altresì, che non possano partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente provvedimento soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante. Tale meccanismo assicura l'indipendenza dei partecipanti, aumenta la contendibilità dei lotti, favorisce la partecipazione e quindi, in generale, la concorrenza, riduce la possibilità di collusione e di accaparramento anticompetitivo di risorse.

25. Per quanto riguarda il meccanismo di svolgimento dell'asta, l'Autorità, considerato lo specifico caso che prevede un numero complessivamente limitato di frequenze fungibili, ritiene in prima ipotesi adatta una procedura semplificata di assegnazione per i canali in oggetto, già utilizzata in altre occasioni. Secondo tale procedura il Ministero disporrà la pubblicazione di un avviso che evidenzia la disponibilità di determinati lotti di frequenze (sulla cui composizione in termini di canali si veda in seguito), sollecitando la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso relativi da parte dei soggetti interessati e proponendo un valore minimo di riserva fissato. Il periodo di validità dell'avviso dovrebbe essere opportunamente fissato a dodici mesi, rinnovabile, con la disponibilità delle frequenze periodicamente aggiornata. Ciascun soggetto, nella domanda, può richiedere il rilascio di diritti d'uso per un solo lotto alla volta e proporre, opzionalmente, un'offerta singola di rilancio sul predetto valore minimo. Le domande valide pervenute sono ordinate per lotto.

Il Ministero pubblica sul proprio sito web o con altra idonea modalità l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo lo specifico lotto richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascun lotto disponibile fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni in cui possono essere presentate altre richieste per lo stesso lotto. Decorsi i 30 giorni, il Ministero può procedere per ciascun lotto all'aggiudicazione in caso di unica richiesta. Qualora siano presentate più di una richiesta per lo stesso lotto nel suddetto periodo finestra il Ministero assegna il lotto al miglior offerente. L'aggiornamento e la pubblicità sulla disponibilità dei lotti vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalità.

26. Restando ferma in ogni caso la possibilità di valutare quella sopra descritta o altre procedure all'esito della consultazione pubblica, l'Autorità considera anche percorribile, nel caso in cui, come si vedrà in seguito, fosse messo a disposizione un unico lotto di frequenze, di usare in tale caso una procedura classica di asta al rialzo di tipo SMRA (*simultaneous multiple round ascending*) già usata in altre procedure di assegnazione frequenze. La ragione sta nel fatto che in presenza di un unico lotto non vi sarebbe necessità, come nella procedura semplificata, di mantenere aperta la procedura per un tempo ove necessario relativamente lungo al fine di aumentare le possibilità di assegnazione.

3.1 Il rispondente condivide la scelta dell'Autorità di adottare una procedura di selezione competitiva (asta) con un meccanismo semplificato di assegnazione?

3.2 Il rispondente ha suggerimenti riguardo alle possibili varianti del predetto sistema, ad esempio la lunghezza del periodo di validità dell'avviso, la lunghezza del "periodo-finestra", etc.?

3.3 Nel caso vi fosse un unico lotto di assegnazione, è d'accordo di usare invece in tal caso una procedura classica di tipo SMRA?

4. Dimensione dei lotti di frequenze e durata dei diritti d'uso

27. Considerando le caratteristiche delle frequenze satellitari, per il cui utilizzo i *transponder* raggiungono la maggiore efficienza su ampie superfici terrestri, nonché per analogia con quanto accade per le frequenze già assegnate ad altri operatori satellitari, l'Autorità ritiene che l'estensione territoriale dei diritti d'uso in argomento non possa che essere nazionale.

28. In relazione alla modalità di aggregazione delle frequenze nella procedura di assegnazione, si possono ipotizzare differenti modalità di ripartizione delle stesse in lotti di assegnazione, ciascuna caratterizzata da un differente impatto sulla procedura selettiva, con riferimento in particolare al numero di soggetti che possono risultare assegnatari della banda.

29. In particolare l'Autorità considera allo stato percorribili due diverse configurazioni: nel primo caso sarebbero definiti due lotti di cui il primo composto dai primi 6 canali/frequenze (a 33 MHz), il secondo composto dai restanti 4 canali/frequenze (di cui 3 canali a 33 MHz e 1 canale a 50 MHz); nel secondo caso sarebbe previsto un singolo lotto di assegnazione che include tutti i 10 canali/frequenze in oggetto .

30. La prima opzione ipotizza che un soggetto possa ritenere sufficiente all'incirca la metà della capacità trasmissiva disponibile. Essa ha il vantaggio di poter soddisfare le esigenze trasmissive di soggetti fino a un massimo di due, ma ha il rischio che, ove un solo soggetto sia effettivamente interessato alle frequenze, una parte dello spettro possa rimanere inassegnata per lungo tempo. L'Autorità ritiene opportuno che in tale ipotesi, un singolo partecipante possa acquisire entrambi i lotti e che, come visto in relazione alla procedura di gara, questa possa durare nel tempo al fine di attrarre la maggiore partecipazione.

31. La seconda opzione, a fronte del fatto che un solo soggetto potrà acquisire le frequenze, ha il vantaggio di favorire l'assegnazione di tutte le risorse e rendere maggiormente sostenibile, attraverso economie di scala e scopo, un *business* che in questo settore richiede presumibilmente ingenti investimenti. Per queste stesse ragioni l'Autorità non considera percorribile la suddivisione delle frequenze in 10 lotti, ciascuno di un solo canale.

32. Per quanto riguarda la durata dei diritti d'uso, occorre considerare innanzitutto che le frequenze sarebbero presumibilmente immediatamente utilizzabili. Come già previsto in altre procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, l'Autorità ritiene che il periodo di validità degli stessi non debba essere troppo breve, al fine di consentire agli aggiudicatari di usufruire della risorsa acquisita per un tempo sufficiente al ritorno degli investimenti, nonché di valorizzare opportunamente la banda. Tale possibilità è un fattore determinante del grado di interesse degli operatori del mercato per la banda stessa, ovvero del livello della domanda di mercato e quindi del grado di competizione nella procedura di gara. Al contempo, la durata dei diritti d'uso non deve essere troppo ampia, al fine di assicurare all'Amministrazione una opportuna leva di controllo del mantenimento nel tempo dell'uso efficiente della risorsa scarsa. Si ipotizza pertanto una durata di 15 anni.

33. Il diritto d'uso potrebbe essere prorogato, una sola volta, per un periodo limitato, sulla base di ragionevoli e giustificati motivi, come ad esempio l'allineamento alla vita utile del satellite, con condizioni che saranno stabilite al momento del rinnovo, ivi incluso il rinnovo dei contributi per l'utilizzo delle frequenze. E' da precisare che, in caso di problemi tecnici nell'utilizzo dei *trasponder*, non è previsto alcun ristoro dei contributi di assegnazione.

4.1 Qual è la valutazione del rispondente riguardo alle opzioni descritte per la formazione dei lotti di gara?

4.2 Ove lo ritenesse, il rispondente può indicare una diversa composizione dei lotti, specificandone chiaramente i vantaggi.

4.3 Ritiene il rispondente adeguata la durata di 15 anni per i diritti d'uso, con la possibilità di un rinnovo?

5. Obblighi associati ai diritti d'uso delle frequenze

34. Allo scopo di fornire garanzia sull'uso effettivo dello spettro oggetto della presente procedura di assegnazione, a beneficio dell'utenza finale, l'Autorità ritiene opportuno associare al conferimento dei diritti d'uso l'obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare le frequenze assegnate entro 6 mesi dalla data di assegnazione delle frequenze. Per utilizzo delle frequenze si può intendere anche la disponibilità commerciale per la fornitura del traffico, a livello *retail* o *wholesale*.

35. L'Autorità prevede che l'obbligo di cui sopra sia mantenuto per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso e sia esteso a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso delle frequenze.

36. All'obbligo di avvio del servizio commerciale, declinato come sopra indicato, l'Autorità ritiene opportuno associare, così come già effettuato in procedure simili, una clausola di *use-it-or-lose-it*, cioè l'obbligo di utilizzare le frequenze ed avviare il servizio commerciale entro i termini stabiliti, a pena della sospensione o della revoca del diritto

d'uso. Tale misura è necessaria per garantire l'effettivo utilizzo delle frequenze, a beneficio dell'utenza.

5.1 Il rispondente condivide la scelta dell'Autorità di non imporre per la banda di interesse specifici obblighi di copertura limitandosi alla clausola *use-it-or-lose-it* nei termini specificati?

6. Contributi e prezzo di riserva

37. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del *Codice*, l'Autorità stabilisce i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei contributi per l'utilizzo delle frequenze.

38. Al riguardo, come già disposto in occasione di precedenti procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, l'Autorità ritiene adeguato che, a titolo di contributo per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del *Codice*, sia destinata l'offerta prodotta da parte di ciascun aggiudicatario al termine delle procedure di assegnazione dei diritti. Le offerte aggiudicatarie dei diritti d'uso risultano, pertanto, sostitutive dei citati contributi, anche con riferimento a quelli eventualmente applicabili definiti all'Allegato 10 del Codice, per la durata del periodo di validità dei diritti stessi.

39. L'importo dovuto da ciascun aggiudicatario è determinato mediante la procedura d'asta, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito secondo i criteri fissati dall'Autorità. A tal fine l'Autorità ritiene che l'importo minimo da prevedere per ciascun diritto d'uso relativo ai lotti di frequenze in gara debba essere fissato sulla base dei seguenti criteri, sulla cui fissazione si argomenta di seguito.

40. L'offerta aggiudicataria, che rappresenta e sostituisce i contributi d'uso, deve remunerare lo Stato generalmente per il costo opportunità dell'assegnazione della risorsa, oltre a catturare ulteriori elementi di valore dello spettro determinati dall'uso, ed allo stesso tempo incentivare l'operatore all'uso effettivo ed efficiente della stessa. La determinazione del prezzo minimo orienta l'offerta aggiudicataria in una procedura competitiva, ed è anzi coincidente qualora vi sia un unico offerente. Al fine di determinare tale valore minimo, l'Autorità ritiene nel caso specifico non opportuno procedere sulla base di modelli economici classici, ad esempio quelli fondati sul metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF: *Discounted Cash Flow*) che determina il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'attività economica del destinatario del/dei diritti d'uso, e che tiene in

conto anche dei costi di utilizzo e gestione dei *transponder*. Ciò perché tali modelli presentano una elevata arbitrarietà rispetto alla valutazione del mercato dei servizi *downstream*, nonché una elevata sensibilità ai relativi parametri, in particolare nell'ambito dei sistemi satellitari, che vedono già una notevole disponibilità di risorse fungibili e segnali di contrazione dei ricavi classici basati sulla sottoscrizione o sulla pubblicità. Né d'altra parte aiutano *benchmark* fondati sulle transazioni commerciali, atteso che nel mercato nazionale non sono state ad oggi osservate transazioni.

41. L'Autorità rileva anche che in una procedura competitiva, non è necessario fissare analiticamente il valore del prezzo minimo, in quanto è la stessa procedura di mercato a consentire di determinare il più opportuno valore aggiudicatario al tempo. L'Autorità pertanto ritiene congruo che il valore minimo sia fissato come percentuale rispetto ai valori evidenziati in un mercato di cui sono conoscibili transazioni commerciali, che è quello della fornitura della capacità di un sistema che utilizza un bene frequenziale simile.

42. Il prezzo di riserva per la procedura di gara in oggetto può essere quindi determinato a partire dall'importo medio annuo dell'affitto di un *transponder* per servizio di radiodiffusione. In particolare, come base di partenza può essere preso in considerazione il prezzo medio annuo della cessione di capacità trasmissiva di un *transponder* della flotta Eutelsat a 13 Est (Hot Bird) opportunamente scontato per tenere in conto la differente base di antenne riceventi puntate sulla posizione orbitale a 9 Est rispetto a quella esistente e consolidata puntata sulla posizione orbitale a 13 Est. Sulla base delle evidenze commerciali note all'Autorità, il valore di *benchmark*, rapportato ad un *transponder* che opera su un canale dell'ampiezza di 33 MHz, come quelli in argomento, è allo stato ritenuto congruo in una forchetta tra 1 e 1.1 milioni di euro l'anno.

43. Ai fini della determinazione del prezzo minimo per un singolo canale frequenziale da 33 MHz, l'Autorità ritiene che tale valore vada determinato sulla base di una forchetta percentuale tra il 5% e il 15% del predetto valore di *benchmark*. Tali valori si reputano collocarsi ragionevolmente in una fascia di congrua sostenibilità rispetto agli altri elementi di costo per un operatore interessato all'utilizzo della risorsa. Il valore risultante dovrà essere rapportato proporzionalmente per il canale avente dotazione frequenziale pari a 50 MHz, e attualizzato per la durata del diritto d'uso, utilizzando un tasso finanziario pari al tasso medio del BTP di durata più prossima. Il valore minimo per ogni lotto, come definito precedentemente, per ciascuna opzione sarà la somma dei valori determinati per i canali costituenti.

44. Il Ministero potrà, ove così disposto nel bando di gara, concedere una eventuale rateizzazione del pagamento dell'offerta aggiudicataria.

45. L'Autorità ritiene di evidenziare che i contributi così determinati attraverso l'offerta aggiudicataria sono solo quelli relativi all'art. 35 del Codice per l'utilizzo bidirezionale terra-spazio e spazio-terra delle frequenze in argomento, e pertanto sono fatti salvi tutti gli altri contributi di tipo amministrativo ai sensi dell'art. 34 del Codice, i contributi per le autorizzazioni e quelli relativi a tutte le eventuali altre frequenze ancillari terrestri.

6.1 Il rispondente ritiene condivisibili i criteri per la fissazione dei contributi per l'uso ottimale dello spettro (art. 35 del Codice), e quindi il valore minimo per le offerte economiche nella procedura selettiva di cui alla presente consultazione?

6.2 Ritiene maggiormente appropriata una diversa metodologia per fissare il valore minimo della procedura di gara che assicuri la valorizzazione della risorsa scarsa, fornendo in tal caso le opportune giustificazioni e gli elementi di valutazione?

7. Proposta di schema di provvedimento

46. Si riporta nel seguito lo schema di provvedimento, sviluppato secondo gli orientamenti precedentemente descritti, sollecitando eventuali commenti sotto forma di emendamenti.

DELIBERA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a) *“Codice”*: il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
 - b) *“Autorità”*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) *“Ministero”*: il Ministero dello sviluppo economico;

- d) “*Servizio di radiodiffusione via satellite (BSS)*”: il servizio disciplinato a livello internazionale dall’Appendice 30 e dall’Appendice 30 A del Regolamento delle Radiocomunicazioni nelle bande 11.7 – 12.5 GHz (regione 1) e 17.3 – 18.1 GHz (Regione 1 e 3);
- e) “*Frequenze/canali*”: le risorse oggetto del presente provvedimento per le quali sono in corso da parte del Ministero le procedure di coordinamento e notifica all’ITU e che corrispondono a 9 canali con una larghezza di banda di 33 MHz e un canale di 50 MHz di larghezza di banda e che saranno elencate nel bando/avviso di gara.

Allo stato le frequenze/canali del collegamento discendente (spazio-Terra) sono:

Collegamento discendente spazio-Terra			
Canale	Frequenza (MHz)	Polarizzazione lineare	Larghezza banda
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Le frequenze/canali del collegamento ascendente (Terra-spazio) sono le seguenti:

Collegamento ascendente Terra-spazio			
Canale	Frequenza (MHz)	Polarizzazione lineare	Larghezza banda
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz
35	17 979.60	H	33 MHz

37	18 017.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

- f) “*Lotto di frequenze in gara*”: l’insieme di frequenze (canali) satellitari i cui diritti d’uso sono assegnati unitariamente con le procedure di cui al presente provvedimento, secondo quanto stabilito dal Ministero nel successivo bando/avviso di gara;
- g) “*Aggiudicatario*”: un soggetto che risulta assegnatario di diritti d’uso di frequenze in seguito alle procedure di gara stabilite dal presente provvedimento;
- h) “*Bando di gara*”: l’atto pubblicato dal Ministero, con il relativo disciplinare, che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso dei lotti di frequenze in gara e dà loro avvio;
- i) “*Avviso pubblico*”: l’atto pubblicato dal Ministero che specifica, sulla base di quanto stabilito nel presente provvedimento, il quadro della disponibilità dei lotti e sollecita la presentazione delle offerte.
2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1, comma 1, del *Codice*.

Art. 2 **(Oggetto e campo di applicazione)**

1. Il presente provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze disponibili per l’offerta su base nazionale di servizi di radiodiffusione via satellite nelle bande 11.7 – 12.5 GHz (collegamento di connessione discendente spazio-Terra) e 17.3 – 18.1 GHz (collegamento di connessione ascendente Terra-spazio), suddivise nei lotti di frequenza in gara.
2. Secondo quanto specificato nel successivo avviso di gara sono definiti due lotti di assegnazione di cui il primo composto dai primi 6 canali/frequenze (da 33 MHz ciascuno) come definiti all’art. 1, lett. e), nominato lotto A, il secondo composto dai restanti 4 canali/frequenze (di cui 3 canali da 33 MHz e 1 canale da 50 MHz), nominato lotto B.

[versione alternativa nel caso della seconda opzione proposta con 1 solo lotto di frequenze in gara:

- 2. Secondo quanto specificato nel successivo bando di gara è definito un unico lotto di assegnazione che comprende tutti i 10 canali/frequenze come definiti all’art. 1, lett. e)]*

3. I blocchi di frequenze costituenti i lotti di frequenze in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l'utilizzo ordinato dello spettro.

Art. 3
(Cap, durata)

1. Un singolo concorrente può aggiudicarsi tutti i lotti di frequenze in gara.
2. I diritti d'uso delle frequenze rilasciati con le procedure di cui al presente provvedimento hanno durata pari a 15 anni con possibilità di rinnovo, una sola volta, per un periodo non eccedente la vita utile del satellite.
3. Le frequenze, i cui diritti d'uso sono rilasciati ai sensi del presente provvedimento, sono utilizzabili a partire dalla data specificata nel bando di gara.

CAPO II
Procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

Art. 4
(Presentazione della domanda)

1. La presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al presente provvedimento è aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nel successivo bando/avviso di gara per il conseguimento dell'autorizzazione generale.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1 possono comprendere, tra l'altro, l'idoneità tecnica e commerciale dei soggetti partecipanti all'utilizzo delle frequenze oggetto della gara ed alla fornitura dei relativi servizi.
3. La partecipazione di società consortili di cui all'art. 2602 del codice civile è ammessa, a condizione che queste assumano, anche successivamente all'aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d'uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall'art. 2615 *ter* del codice civile, rispettando i seguenti ulteriori requisiti:
 - a. l'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
 - b. per tutta la durata dei diritti d'uso, il capitale sociale deve essere mantenuto nella misura del valore minimo fissato nel bando di gara;
 - c. la durata deve essere almeno pari alla durata dei diritti d'uso;

- d. l'oggetto sociale prevede il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
 - e. le eventuali società estere partecipanti al consorzio rispettano gli stessi requisiti stabiliti per le società estere al comma 1.
4. Non possono partecipare alle procedure di cui al presente provvedimento soggetti che, singolarmente o in quanto componenti di consorzio:
- a. esercitino un controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
 - b. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio;
 - c. siano sottoposti al controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e/o congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui all'articolo 2359, comma 3, del codice civile.
6. La partecipazione è garantita da un idoneo deposito cauzionale fissato nel bando di gara. Il deposito cauzionale può essere adeguato, ove necessario, all'andamento della fase dei miglioramenti competitivi, secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 5

(Procedura per il rilascio dei diritti d'uso dei lotti di frequenze in gara)

1. Il Ministero dispone la pubblicazione di un avviso che evidenzi la disponibilità dei lotti di cui all'art 2, comma 2. Il Ministero sollecita nello stesso avviso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relative ai lotti disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validità dell'avviso è di dodici mesi e la disponibilità delle frequenze viene periodicamente aggiornata. Alla scadenza del suddetto periodo di validità, il Ministero, sentita l'Autorità, può disporre la pubblicazione di ulteriori avvisi da espletare con le medesime modalità per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze ancora disponibili.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo lotto di frequenze costituente un

rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il lotto di frequenze, secondo le modalità fissate nell'avviso di cui al comma 1.

3. La partecipazione può essere garantita da un apposito deposito cauzionale fissato dal Ministero.

4. Il Ministero pubblica sul proprio sito *web* o con altra idonea modalità l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'indicazione del lotto per cui è stata presentata l'offerta con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascun lotto fa decorrere un "*periodo finestra*" di 30 giorni in cui possono essere presentate altre richieste per lo stesso lotto. Non sono accettate, fino all'assegnazione del lotto, le domande pervenute oltre il periodo finestra per il relativo lotto. L'aggiornamento sulla disponibilità dei lotti in base ai periodi finestra chiusi viene effettuato dal Ministero con le precedenti modalità.

5. Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 4, abbiano presentato domanda per lo stesso lotto nello stesso periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.

6. Qualora non vi sia più di una domanda di assegnazione per lo stesso lotto, il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze del lotto, al prezzo di riserva, al richiedente, trascorso il periodo finestra.

7. Nel caso in cui, trascorso il periodo finestra, vi siano, per lo stesso lotto, richieste pendenti valide e ammissibili in numero maggiore di uno, il rilascio del diritto d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

- a. l'entità dell'offerta economica di rilancio per il lotto richiesto, di cui al comma 2; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
- b. l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno in cui è avvenuta tale presentazione.

In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.

8. La procedura di cui al presente articolo è effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare.

[Versione alternativa nel caso della seconda opzione proposta con 1 solo lotto di frequenze in gara:

1. *Gli aventi titolo al rilascio dei diritti d'uso relativi al lotto di frequenze in gara sono individuati sulla base di una graduatoria basata sull'importo offerto anche attraverso un sistema di miglioramenti competitivi, secondo le modalità stabilite nel bando di gara, a partire da un importo minimo, stabilito ed indicato nello stesso bando di gara.*

2. *La graduatoria di cui al comma precedente è resa pubblica.]*

Art. 6

(Procedura in caso di frequenze non assegnate)

1. L'Autorità si riserva di definire successivamente le procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle eventuali residue frequenze.

CAPO III

Obblighi associati ai diritti d'uso e condizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze

Art. 7

(Contributi)

1. Gli aggiudicatari dei lotti di frequenze in gara sono tenuti al versamento dell'offerta prodotta al termine delle procedure di cui all'art. 5 per i relativi diritti d'uso, a titolo di contributo per l'uso delle frequenze radio, ai sensi di quanto previsto all'art. 35, comma 1, del *Codice*, secondo le modalità specificate nel bando di gara.

2. Per ciascun canale da 33 MHz costituente i lotti di frequenze in gara il valore minimo previsto per le procedure di assegnazione, di cui al precedente art. 5, è determinato a partire dal valore medio di *benchmark* nel mercato della capacità trasmissiva di un *transponder* satellitare con medesima capacità su posizione orbitale comparabile.

3. Il prezzo minimo per canale da 33 MHz viene determinato sulla base di una forchetta percentuale tra il 5% e il 15% del predetto valore di *benchmark*. Il valore risultante dovrà essere rapportato proporzionalmente per il canale avente dotazione frequenziale pari a 50 MHz, e attualizzato per la durata del diritto d'uso, utilizzando un tasso finanziario pari al tasso medio del BTP di durata più prossima. Il valore minimo per ogni lotto di frequenze in gara, sarà la somma dei valori determinati per i canali costituenti.

4. Gli aggiudicatari sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. 34 del *Codice*, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti di installare infrastrutture di cui all'art. 35 del *Codice*.

5. Gli eventuali oneri derivanti dalla predisposizione ed effettuazione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di cui al presente provvedimento, compreso il compenso dovuto all'eventuale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività di predisposizione e gestione delle stesse, sono ripartiti tra gli aggiudicatari. La loro misura e le modalità di pagamento sono fissati nel bando/avviso di gara.

6. Il versamento dell'offerta aggiudicataria, ove così previsto dal bando/avviso di gara, può essere eventualmente rateizzato secondo le modalità specificate nel bando/avviso stesso. L'eventuale rateizzazione, anche parziale, non implica la trasformazione dell'offerta aggiudicataria in contributo annuale.

Art. 8

(Disposizioni per l'utilizzo ordinato ed efficiente delle frequenze)

1. Le frequenze di cui al presente provvedimento, sono utilizzate nel rispetto della pertinente normativa tecnica internazionale (ITU, CEPT, ecc.) e del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.

Art. 9

(Obblighi per l'utilizzo delle frequenze)

1. Entro 6 mesi dalla data di aggiudicazione, gli aggiudicatari sono tenuti ad utilizzare le frequenze assegnate col relativo diritto d'uso. Per utilizzo delle frequenze si intende anche la disponibilità commerciale per la fornitura del traffico, a livello *retail* o *wholesale*.

2. Gli obblighi di cui al presente articolo devono essere mantenuti per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso e sono trasmessi a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso delle frequenze.

3. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal diritto d'uso delle frequenze, agli aggiudicatari che non rispettano gli obblighi di utilizzo delle frequenze nei termini previsti al comma 1, può essere ulteriormente disposta la sospensione del diritto d'uso. Nel caso gli obblighi non vengano rispettati per più del 40% di quanto previsto è disposta la revoca del diritto d'uso. In caso di revoca nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

Art. 10

(Uso degli apparati)

1. L'aggiudicatario è tenuto ad utilizzare apparati conformi agli *standard* ed alle norme tecniche previsti in sede internazionale nonché dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. In ogni caso, l'aggiudicatario che adoperi apparati dichiarati compatibili, fermi restando gli obblighi previsti, si impegna a non causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati.

Art. 11 **(Disposizioni finali)**

1. L'Autorità si riserva di adeguare il contenuto del presente provvedimento in relazione ad eventuali successive decisioni della Commissione europea o dell'ITU in materia, o a modifiche della pertinente normativa tecnica, ovvero in generale in relazione all'adeguamento del quadro regolatorio di settore.

2. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze, di cui al presente provvedimento, non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di diritti d'uso per ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente provvedimento, né in altre bande.

3. Gli obblighi previsti per gli aggiudicatari, incluso il pagamento dell'offerta aggiudicataria, costituiscono obblighi associati ai relativi diritti d'uso e la loro inosservanza è soggetta alle sanzioni previste dalle norme vigenti. In particolare i requisiti di ammissione alla procedura di aggiudicazione e quelli relativi all'uso delle frequenze, devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d'uso.

4. L'autorizzazione della cessione delle frequenze avviene secondo le norme previste dal *Codice*.